

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE ASSISTENZIALE SOCIO-SANITARIO
E DELLE CURE POST-INTENSIVE
(T09M)

CONFCOMMERCIO SALUTE SANITA' E CURA
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

13 settembre 2022

TITOLO IX - WELFARE CONTRATTUALE
CAPO II – ASSISTENZA SANITARIA
Art. 84- ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo Est) a parità di contribuzione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri.

La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio Regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, salva diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

L'istituzione che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 45.

Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel corso della vigenza contrattuale per verificare l'andamento degli iscritti e la sostenibilità della contribuzione con lo scopo di ridefinire la quota una tantum.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo, nonché la quota una tantum, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale e assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl.